SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

92A2795

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 marzo 1992, n. 312.

Regolamento recante istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 12;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di odontoiatria come integrata dalla legge 30 ottobre 1988, n. 471;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1986 concernente le modalità e procedure per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri da parte dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 420, con il quale è stato inserito nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, una nuova tabella *A*-bis al ruolo sanitario relativa al profilo professionale odontoiatri con l'indicazione delle tre posizioni funzionali in cui tale profilo si articola;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 481, che ha determinato le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali;

Vista la legge 30 ottobre 1988, n. 471, che detta norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri;

Vista la sentenza 9 marzo 1989, n. 100, con la quale la Corte costituzionale dichiara «l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché "chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione»;

Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25, che detta norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali;

Ravvisata la necessità di integrare la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per il profilo professionale odontoiatri;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 marzo 1991;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la tabella *A* del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 è aggiunta la tabella *A*-bis di cui all'unito allegato, che ne forma parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 marzo 1992

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 315

TABELLA *A*-bis

PROFILO PROFESSIONALE: ODONTOIATRI

Art. 36-*bis* (*Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente di servizio odontoiatrico o primario odontoiatra. Requisiti specifici di ammissione*). — I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera *b)*, del presente decreto;

b) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

c) idoneità per la posizione funzionale apicale nella disciplina di odontoiatria e stomatologia.

Art. 36-*ter* (*Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore di servizio odontoiatrico, aiuto corresponsabile odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione*). — I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera *b*), del presente decreto;

b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico;

c) anzianità di servizio costituita da cinque anni di servizio nella posizione funzionale di assistente odontoiatra;

d) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Art. 36-*quater* (*Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione*). — I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) età non superiore ad anni 40, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera *b*), del presente decreto;

b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico.

c) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Art. 36-*quinquies*. — 1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di cui agli articoli 36-*bis*, 36-*ter* e 36-*quater* sono costituite secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 26, 30 e 34 del presente decreto con la sostituzione di «odontoiatri» a «medici» per i componenti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del presente decreto, deve essere comunque assicurata la presenza in seno alle commissioni esaminatrici di un componente odontoiatria che, laddove nei ruoli nominativi regionali manchi tale figura per ciascuna posizione funzionale, viene designato dal competente ordine professionale fra odontoiatri non dipendenti. Di conseguenza il numero dei commissari medici viene ridotto di una unità.

Art. 36-*sexies*. — Le prove d'esame sono quelle indicate agli articoli 27, 31 e 35 (area funzionale di chirurgia) del presente decreto, rispettivamente per i concorsi di cui agli articoli 36-*bis*, 36-*ter* e 36-*quater*.

Art. 36-*septies*. — Nei concorsi di cui agli articoli 36-*bis*, 36-*ter* e 36-*quater* per la valutazione dei titoli si applicano le categorie ed i criteri rispettivamente indicati negli articoli 28, 32 e 36 del presente decreto con la equiparazione dei titoli di carriera, titoli accademici e di studio e pubblicazioni, titoli scientifici e *curriculum* formativo professionale dei concorrenti odontoiatri a quelli previsti per i concorrenti medici, con l'esclusione, per questi ultimi della valutazione, fra i titoli accademici e di studio, della specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 24 luglio 1985, n. 409.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 47 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 47. — Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.

In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) di assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;

2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;

3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, dagli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e dagli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'art. 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività;

5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico-scientifico;

6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;

7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali.

Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:

1) criteri generali per l'istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;

2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;

3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del personale;

4) disposizione per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per l'efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;

5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.

I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:

a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'art. 41 o in quelle convenzionate a norma dell'art. 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969;

b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;

c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma previo concorso, riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.

Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, la delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

È fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso l'organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale».

— Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 12 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali): «Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame — che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o pratica — i titoli valutabili — con particolare riferimento al *curriculum* formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite — i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità, nonché le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei concorsi per i quali è richiesto il diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovrà essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione».

— Il D.M. 30 gennaio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1986.

— Le posizioni funzionali del profilo professionale odontoiatri, di cui alla tabella A-*bis* inserita dal D.M. n. 420/1987 nell'allegato 1 al D.P.R. n. 761/1979, sono le seguenti:

1) dirigente di servizio odontoiatrico o primario odontoiatra;

2) coadiutore di servizio odontoiatrico o aiuto corresponsabile odontoiatra;

3) assistente odontoiatra.

— La sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 11 del 15 marzo 1989.

— Il D.M. 30 gennaio 1982, come modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (*G.U.* n. 36 del 7 febbraio 1983), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

NOTE ALLA TABELLA A-BIS

Nota agli articoli 36-bis, ter e quater:

— L'art. 1, lettera *b)*, del D.M. 30 gennaio 1982 è così formulato:

«Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) (omissis);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge ed i diversi limiti di età stabiliti dal presente decreto, in relazione ai singoli concorsi.

Si prescinde dal requisito dell'età, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e per il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il limite massimo di età di anni 35, elevato per le maggiorazioni di legge, è ulteriormente maggiorato dal periodo trascorso in posizione lavorativa di ruolo e non di ruolo presso enti pubblici, anche se intervallato da un periodo di sospensione purché non superiore a 10 anni».

Nota all'art. 36-quinquies:

— Il testo degli articoli 26, 30 e 34 del D.M. 30 gennaio 1982 è il seguente:

«Art. 26 [come modificato dal D.M. 3 dicembre 1982] (*Commissione esaminatrice*). — La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:

Presidente:

il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato.

Componenti:

un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;

un professore universitario della disciplina oggetto del concorso, estratto a sorte dagli elenchi nazionali prefissati dal Ministero della sanità;

tre medici di ruolo nella posizione funzionale e nella disciplina oggetto del concorso di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;

un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie locali.

Segretario:

un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione».

«Art. 30 [come modificato dal D.M. 3 dicembre 1982] (*Commissione esaminatrice*). — La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:

Presidente:

il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato.

Componenti:

un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;

tre medici di ruolo nella posizione funzionale superiore della disciplina oggetto del concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;

un medico di ruolo nella stessa posizione funzionale e nella stessa disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali;

un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie locali.

Segretario:

un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione».

«Art. 34 [come modificato dal D.M. 3 dicembre 1982] (*Commissione esaminatrice*). — La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:

Presidente:

il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della regione suo delegato.

Componenti:

un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;

due medici di ruolo della posizione funzionale apicale appartenenti all'area funzionale cui si riferisce il concorso, sorteggiati dal ruolo nominativo regionale;

un medico di ruolo della posizione funzionale intermedia appartenente all'area funzionale cui si riferisce il concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;

un assistente medico, con almeno cinque anni di servizio di ruolo nell'area funzionale cui si riferisce il concorso, designato dalle organizzazioni sindacali;

un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie locali.

Segretario:

un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della regione».

Nota all'art. 36-sexies:

— Il testo degli articoli 27, 31 e 35 del D.M. 30 gennaio 1982 è il seguente:

«Art. 27 (*Prove di esame*). — Le prove di esame sono le seguenti:

Prova scritta:

relazione su caso clinico o su argomenti inerenti alla disciplina oggetto del concorso.

Prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina oggetto del concorso.

Prova orale:

sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione da conferire. La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del candidato, in relazione alle funzioni da scolgere e tenuto conto del *curriculum* formativo e professionale presentato».

«Art. 31 (*Prove di esame*). — Le prove di esame sono le seguenti:

Prova scritta:

relazione su caso clinico o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso».

Prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso».

«Art. 35 (*Prove di esame*). — Le prove di esame sono le seguenti:

a) Area funzionale di medicina:

Prova scritta:

tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate.

Prova pratica:

esame clinico di un malato con discussione sul caso o presentazione e discussione di un caso clinico simulato.

b) Area funzionale di chirurgia:

Prova scritta:

tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate.

Prova pratica:

esame clinico di un malato con discussione sul caso o presentazione e discussione di un caso simulato.

c) Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

Prova scritta:

svolgimento di un tema o soluzione di un questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale a concorso.

Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate.

Prova pratica:

relativa alla disciplina compresa nell'area funzionale a concorso, ivi compresa la epidemiologia».

Note all'art. 36-septies:

— Il testo degli articoli 28, 32 e 36 del D.M. 30 gennaio 1982 è il seguente:

«Art. 28 (*Punteggio*). — La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

60 punti per i titoli;

40 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

20 punti per la prova scritta;

10 punti per la prova scritta;

10 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1) titoli di carriera.	punti 35
2) titoli accademici e di studio	» 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici.	» 6
4) *curriculum* formativo e professionale.	» 9

1) *Titoli di carriera:*

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976:

nella posizione funzionale e nella disciplina a concorso, punti 1,80 per anno;

nella posizione funzionale intermedia e nella disciplina a concorso, punti 1,20 per anno;

nella posizione funzionale iniziale e nella disciplina a concorso, ovvero nell'area funzionale cui la stessa appartiene, punti 1 per anno.

Il servizio prestato a tempo pieno è valutato con i punteggi di cui sopra aumentati del 40%;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni:

come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno;

come ispettore generale, direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno;

nella settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti o servizi di ruolo prestati come assistente ordinario o ricercatore presso strutture universitarie non convenzionate, punti 1 per anno.

I punteggi di cui ai precedenti comma sono ridotti: del 25% per i servizi prestati in disciplina affine, del 50% per i servizi prestati in disciplina non affine e per i servizi riferiti a qualifica funzionale iniziale appartenenti ad area funzionale non ricomprendente la disciplina a concorso.

2) *Titoli accademici e di studio:*

a) idoneità nazionale relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso, fino a punti 4,50 da attribuire in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame;

b) libera docenza o specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 3;

libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale in cui è compresa la disciplina oggetto del concorso, ovvero libera docenza o specializzazione in disciplina affine non compresa nell'area funzionale cui appartiene la disciplina oggetto del concorso, punti 1,50;

libera docenza o specializzazione in disciplina non affine compresa in altra area funzionale, punti 0,50.

Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;

c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale di assistente medico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3.

3) *Pubblicazioni, titoli scientifici e* curriculum *formativo e professionale.*

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del *curriculum* formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto».

«Art. 32 *(Punteggio)* — La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

60 punti per i titoli;

40 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

20 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1) titoli di carriera	punti	35
2) titoli accademici e di studio	»	10
3) pubblicazioni e titoli scientifici	»	6
4) *curriculum* formativo e professionale	»	9

1) *Titoli di carriera:*

I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti dal precedente art. 28.

Il periodo di anzianità di servizio richiesto per l'ammissione al concorso, ivi compreso il periodo di formazione interdisciplinare di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato in ragione del 30%, per il servizio prestato a tempo pieno, e del 25%, per il servizio prestato a tempo definito.

2) *Titoli accademici e di studio:*

a) idoneità regionale relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso, fino a punti 1,50 da attribuire in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame;

b) idoneità nazionale nella disciplina su cui verte il concorso, punti 2;

c) libera docenza o specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 3;

libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale in cui è compresa la disciplina oggetto del concorso, ovvero libera docenza o specializzazione in disciplina affine non compresa nell'area funzionale cui appartiene la disciplina oggetto del concorso, punti 1,50;

libera docenza o specializzazione in disciplina non affine compresa in altra area funzionale, punti 0,50.

Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%.

I punteggi di cui alla precedente lettera *c)* non sono attribuiti ai titoli fatti valere quale requisito di ammissione al concorso;

d) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale di assistente medico, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3.

3) *Pubblicazioni, titoli scientifici e* curriculum *formativo e professionale.*

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del *curriculum* formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 10 del presente decreto».

«Art. 36 *(Punteggio)*. — La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;

50 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

25 punti per la prova scritta;

25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1) titoli di carriera	punti	20
2) titoli accademici e di studio	»	15
3) pubblicazioni e titoli scientifici	»	6
4) *curriculum* formativo e professionale	»	9

1) *Titoli di carriera:*

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976:

nella posizione funzionale di assistente medico nella medesima area funzionale per la quale si concorre, punti 3,60 per anno;

b) servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nella settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti o servizio di ruolo prestato come assistente ordinario o ricercatore presso strutture universitarie non convenzionate, punti 3,60 per anno.

I punteggi di cui sopra sono aumentati del 40% per i servizi prestati a tempo pieno e del 10% per i servizi prestati in posizioni funzionali o qualifiche superiori. Sono, invece, ridotti del 30% se riferiti a servizi prestati in area funzionale diversa da quella per la quale si concorre;

c) servizio prestato presso ambulatori gestiti da unità sanitarie locali o precedentemente presso strutture trasferite al Servizio sanitario nazionale, con formale provvedimento di incarico, come medico specialista ambulatoriale, punti 1 per anno;

d) servizio quale medico generico con rapporto convenzionale con la regione o altri enti pubblici o servizi di guardia medica, punti 0,50 per anno.

2) *Titoli accademici e di studio:*

a) libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale cui si riferisce il concorso, punti 5;

libera docenza o specializzazione in disciplina compresa in area funzionale diversa, punti 2,50.

Per le altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;

b) idoneità nazionale nella disciplina messa a concorso, punti 3;

idoneità regionale per la qualifica di aiuto nella disciplina messa a concorso, punti 2;

idoneità regionale per la qualifica di assistente o tirocinio pratico ospedaliero nelle discipline comprese nell'area funzionale a concorso, punti 0,60;

c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle peviste per la appartenenza al ruolo sanitario, punti 2, per ognuna, fino ad un massimo di punti 4;

d) attività espletata a seguito del conferimento di borse di studio, punti 0,50 per anno.

3) *Pubblicazioni, titoli scientifici e* curriculum *formativo e professionale.*

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del *curriculum* formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto».

— L'art. 4 della legge n. 409/1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee) è così formulato:

«Art. 4. — Presso ogni ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato albo professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguito a seguito di superamento di apposito esame di Stato.

A tale albo hanno facoltà di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché i soggetti indicati al successivo art. 20.

L'iscrizione al predetto albo è incompatibile con la iscrizione ad altro albo professionale.

L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato».

92G0354

ORDINANZA 6 giugno 1992.

Norme sanitarie per l'importazione di animali vivi e uova da cova della specie *Struthio Camelus Australis*.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che occorre regolamentare le importazioni di animali della specie *Struthio Camelis Australis* per poter ottenere dai Paesi esportatori le necessarie garanzie di polizia veterinaria atte ad evitare la trasmissione di malattie da parte dei suddetti animali a protezione del patrimonio zootecnico italiano;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione di animali vivi della specie *Struthius Camelus* varietà *Australis* e delle relative uova da cova è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero della sanità su domanda inoltrata dagli interessati tramite il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 2.

Gli animali vivi di cui all'art. 1 per essere ammessi all'importazione devono essere scortati da un certificato di origine e sanità, redattò in italiano e nella lingua del Paese di origine, rilasciato da un veterinario di Stato o a ciò autorizzato dallo Stato, portante l'indicazione della località di provenienza e di quella di destinazione, attestante che:

1) gli animali sono nati e allevati in cattività, in zone adeguatamente recintate per evitare la possibilità di contatti con altri animali;

2) l'allevamento di origine è sottoposto a regolari controlli da parte di veterinari ufficiali;

3) gli animali hanno soggiornato nell'allevamento di origine negli ultimi sei mesi o fin dalla nascita se di età inferiore;

4) gli allevamenti di origine sono situati al centro di una zona nella quale entro il raggio di 20 km non si sono verificati casi di malattia di Newcastle o influenza aviare e di malattie infettive trasmissibili alla specie negli ultimi tre mesi;

5) gli animali non sono stati vaccinati contro l'influenza aviare e malattia di Newcastle;

6) nell'allevamento di origine non sono stati segnalati casi di salmonellosi in forma clinicamente manifesta nei sei mesi precedenti l'invio degli animali;

7) gli animali sono stati visitati il giorno del carico e riconosciuti sani;

8) gli animali sono stati sottoposti a trattamento antiparassitario da non meno di tre giorni e da non oltre quattordici giorni prima del carico per gli ectoparassiti e da non meno di sette e non più di quindici giorni prima del carico per gli endoparassiti;

9) gli animali sono stati tenuti in isolamento per non meno di trenta giorni prima della partenza. In questo periodo sono stati sottoposti a due indagini sierologiche con esito negativo, effettuate a distanza di almeno ventuno giorni, per le seguenti malattie:

a) malattia di Newcastle (prova della IHA, si considera negativo un titolo inferiore/uguale a 1:4);

b) influenza aviare (prova di Agid con antigene A);

10) gli animali sono identificati singolarmente con metodo appropriato e gli estremi delle identificazioni riportati sul certificato.

Art. 3.

Gli animali di cui all'art. 1 devono essere trasportati in gabbie non riutilizzabili opportunamente disinfettate prima del carico.

I veicoli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere puliti e disinfettati prima e dopo il trasporto.

Art. 4.

Le uova da cova di cui all'art. 1 per essere ammesse all'importazione in Italia devono essere scortate da un certificato di origine e sanità rilasciato da un veterinario di Stato o a ciò autorizzato dallo Stato, portante l'indicazione della località di provenienza e quella di destinazione, attestante che:

1) provengono da allevamenti sottoposti a regolari controlli veterinari;

2) provengono da allevamenti situati al centro di una zona di 20 km di raggio in cui non si sono verificati casi di malattia di Newcastle o influenza aviare negli ultimi tre mesi;

3) provengono da allevamenti in cui non sono stati segnalati casi di salmonellosi clinicamente manifesta negli ultimi sei mesi;

4) sono destinate esclusivamente alla incubazione.

Art. 5.

Gli animali importati devono essere inoltrati dal confine di entrata direttamente agli allevamenti di destinazione.

Il veterinario di confine, dopo aver effettuato il controllo cartolare e la visita sanitaria, invierà sotto vincolo sanitario gli animali presso l'allevamento di destinazione dove verrà attuata una quarantena di trentacinque giorni dalla data di arrivo sotto il controllo del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio, tempestivamente avvisato dell'inoltro.

La morte o qualsiasi sintomo di malattia eventualmente riscontrato negli animali durante il trasporto o durante il periodo di quarantena devono essere tempestivamente segnalati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Le carcasse degli animali morti durante il trasporto o la quarantena devono essere inviate presso le sezioni diagnostiche dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

Art. 6.

Le uova da cova importate devono essere inoltrate dal confine di entrata direttamente agli incubatoi di destinazione.

All'arrivo a destino le uova devono essere sottoposte a fumigazione con formaldeide (3.6 ml di formalina al 40% e 1.8 g di potassio permanganato per 0.0283 metri cubi), oppure sanificate con un disinfettante clorato contenente almeno 250 ppm di cloro disponibile per litro (2.5/5 ml per litro di ipoclorito fresco).

Durante l'incubazione dovrà essere garantito un controllo da parte del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio.

Le uova non schiuse e i pulcini morti dovranno essere inviati all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio che provvederà ai necessari accertamenti diagnostici.

I pulcini nati dalle uova importate dovranno essere sottoposti ad un periodo di quarantena non inferiore a trenta giorni sotto controllo veterinario.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1992

p. *Il Ministro:* BRUNO

92A2803

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 maggio 1992.

Incremento delle somme previste dall'art. 6, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, mediante riduzione degli stanziamenti assegnati per gli interventi di cui all'art. 8 della legge medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 12 che prevedono la concessione di crediti d'imposta e di contributi in conto capitale per investimenti innovativi;

Visto l'art. 6, comma 2, della predetta legge, concernente l'assegnazione di fondi per complessive lire 669 miliardi per il triennio 1991-93, destinati alla concessione di agevolazioni per investimenti innovativi;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992, n. 247, recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per investimenti innovativi;

Considerato che gli oneri per le domande di contributo inoltrate in data 14 aprile 1992 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non a carico della riserva di cui al comma 8 dell'art. 1 del decreto citato, risultano notevolmente superiori alle somme assegnate a detta tipologia di interventi per il triennio 1991-1993;

Considerato che, ove fossero utilizzati i soli fondi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge n. 317/1991, l'accoglimento delle predette domande, collocate nella medesima posizione cronologica, determinerebbe in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della legge medesima, una riduzione percentuale dei contributi di entità tale da rendere insignificante l'intervento statale in favore delle piccole imprese;

Considerato che alla data del presente decreto gli oneri per la concessione delle domande di contributo avanzate dalle imprese meridionali assommano a circa 8 miliardi a fronte di uno stanziamento a tali imprese riservato pari a lire 37,5 miliardi per il 1991-92 e a lire 35 miliardi per il 1993, e che pertanto non appare necessario incrementare le risorse ad esse destinate;

Visto l'art. 43, comma 3, della legge n. 317/91, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, può modificare la ripartizione delle somme conferite dalla legge medesima, tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni;

Visto l'art. 8, comma 7, della citata legge n. 317/91 concernente l'assegnazione di fondi per complessive lire 450 miliardi in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992 e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, destinati alla concessione di agevolazioni per spese di ricerca;

Considerata la totale disponibilità delle predette somme, previste dall'art. 8;

Considerata l'esigenza di incrementare i fondi destinati alla concessione dei contributi citati, al fine esclusivo di elevare la percentuale di intervento in favore di quelle imprese che, per i motivi anzidetti, devono subire una riduzione dell'agevolazione spettante rispetto alla misura massima prevista dalla legge n. 317/91 e per non vanificare l'attuazione degli articoli 5, 6 e 12 della legge medesima;

Decreta:

Per la concessione delle agevolazioni per investimenti innovativi, previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in favore delle domande inoltrate in data 14 aprile 1992, che non beneficiano della riserva di cui alle premesse e che non possono essere accolte nella misura massima stabilita dalla legge medesima, i fondi di cui al predetto art. 6, comma 2, sono incrementati in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione di pari importo delle assegnazioni disposte dall'art. 8, comma 7, per gli anni 1992 e 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1992
Registro n. 10 Industria, foglio n. 326

92A2804

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 giugno 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 825627 in data 20 maggio 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1° giugno 1992, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° giugno 1992, di cui al decreto ministeriale del 20 maggio 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 giugno 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 giugno 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° giugno 1992 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 90.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 20 maggio 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 giugno 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1992
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 106

92A2822

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 1992.

Sospensione dalla importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette «Gallant Filter».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1992, n. 66, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, dispone la sospensione per trenta giorni dalla importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette, di provenienza nazionale o estera, della quale siano stati sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato superiori a cinquecento chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi;

Vista la comunicazione n. 182513 del comando generale della Guardia di finanza in data 12 giugno 1992, dalla quale risulta che sono stati trasmessi rispettivamente alle procure della Repubblica di Napoli, con fogli numeri 6108/32906, 7682/212, 6025/26741, e Brindisi, con foglio n. 2707/1359, gli atti relativi a sequestri di sigarette di contrabbando, per quantitativi superiori ai limiti sopra menzionati, per la marca «Gallant Filter»;

Visto il telegramma n. 6414 in data 22 maggio 1992, con il quale la ditta produttrice della predetta marca, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'amministrazione con telegramma n. 8324 del 19 maggio 1992, ha confermato i fatti oggetto di contestazione ed attualmente al vaglio delle competenti autorità giudiziarie;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per l'applicazione del ripetuto art. 6 della suindicata legge, in virtù del quale deve essere disposta la sospensione, per trenta giorni, dalla importazione, distribuzione e vendita della predetta marca di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è sospesa per trenta giorni la importazione, la distribuzione e la vendita della marca di sigarette «Gallant Filter».

Art. 2.

Per il periodo di vigenza del presente decreto è sospesa, in parte qua, l'efficacia di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di autorizzazione riguardanti la importazione, la distribuzione e la vendita della marca di sigarette di cui al precedente art. 1.

Roma, 12 giugno 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

92A2833

DECRETO 12 giugno 1992.

Sospensione dalla importazione, distribuzione e vendita delle marche di sigarette «Kent» e «Kent De Luxe 100'S».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 902;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1992, n. 66, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, dispone la sospensione per trenta giorni dalla importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette, di provenienza nazionale o estera, della quale siano stati sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato superiori a cinquecento chilogrammi e allo 0,8 per mille del totale delle vendite in Italia della marca stessa nell'anno precedente, ovvero comunque superiori a 12 mila chilogrammi;

Vista la comunicazione n. 182513 del comando generale della Guardia di finanza in data 12 giugno 1992, dalla quale risulta che sono stati trasmessi alle procure della Repubblica di Bari, Napoli, Modena e Lecce, rispettivamente con fogli numeri 660/2624, 2527/21, 153/UG/10896 e 2613/8359, gli atti relativi a sequestri di sigarette di contrabbando, per quantitativi superiori ai limiti sopra menzionati, per le marche «Kent» e «Kent De Luxe 100'S»;

Visto il fax OW/jvr/92.1480 in data 1° giugno 1992, con il quale la ditta produttrice delle predette marche, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'amministrazione con telegramma n. 8324 del 19 maggio 1992, ha confermato i fatti oggetto di contestazione ed attualmente al vaglio delle competenti autorità giudiziarie;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per l'applicazione del ripetuto art. 6 della suindicata legge, in virtù del quale deve essere disposta la sospensione, per trenta giorni, dalla importazione, distribuzione e vendita delle predette marche di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è sospesa per trenta giorni la importazione, la distribuzione e la vendita delle marche di sigarette «Kent» e «Kent De Luxe 100'S».

Art. 2.

Per il periodo di vigenza del presente decreto è sospesa, in parte qua, l'efficacia di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di autorizzazione riguardanti la importazione, la distribuzione e la vendita della marca di sigarette di cui al precedente art. 1.

Roma, 12 giugno 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

92A2834

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 111

Corso dei cambi del 9 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1199,500	1199,500	1199,400	1199.500	1199,500	1199,500	1199,300	1199.500	1199.500	1199,500
E.C.U.	1550 —	1550 —	1550 —	1550 —	1550 —	1550 —	1549,890	1550 —	1550 —	1550 —
Marco tedesco	757,100	757,100	757 —	757,100	757,100	757,100	757,100	757,100	757,100	757,100
Franco francese	224,620	224,620	225 —	224,620	224,620	224,620	224,650	224,620	224,620	224,620
Lira sterlina	2205,400	2205,400	2207 —	2205.400	2205.400	2205.400	2205.520	2205.400	2205,400	2205.400
Fiorino olandese	672,430	672,430	672 —	672.430	672,430	672,430	672.430	672.430	672.430	672,430
Franco belga	36,803	36,803	36,800	36,803	36,803	36,803	36,804	36,803	36,803	36,800
Peseta spagnola	11,990	11,990	12,030	11.990	11.990	11.990	11.988	11.990	11.990	11.99
Corona danese	196,220	196.220	196,500	196.220	196.220	196,220	196,180	196.220	196,220	196.220
Lira irlandese	2019.750	2019.750	2019 —	2019,750	2019.750	2019,750	2019,500	2019.750	2019,750	—
Dracma greca	6,253	6.253	6,260	6.253	6,253	6,253	6,256	6,253	6,253	—
Escudo portoghese	9,077	9,077	9,070	9.077	9,077	9,077	9,070	9,077	9,077	9,070
Dollaro canadese	1005,700	1005.700	1005 —	1005,700	1005,700	1005,700	1005.700	1005.700	1005,700	1005,700
Yen giapponese	9,433	9,433	9,450	9.433	9,433	9,433	9,433	9,433	9,433	9,430
Franco svizzero	829 —	829 —	830 —	829 —	829 —	829 —	829,050	829 —	829 —	829 —
Scellino austriaco	107,635	107,635	107,600	107,635	107,635	107,635	107,635	107,635	107,635	107,630
Corona norvegese	193,720	193,720	193,500	193.720	193,720	193.720	193,720	193,720	193,720	193,720
Corona svedese	209.560	209.560	209,500	209,560	209,560	209.560	209.550	209,560	209,560	209,560
Marco finlandese	277,700	277,700	277,500	277,700	277,700	277,700	277,700	277,700	277,700	—
Dollaro australiano	916,800	916.800	916 —	916.800	916.800	916.800	917,150	916,800	916,800	916.800

Media dei titoli del 9 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88 —
» » » 21- 4-1987/94	99,925
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,300
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	99,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,750
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,625
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,650
» » » 12.50% 19-10-1989/95	99,725
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,650
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,525
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,175
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	99,275
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99.300
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	99,600
» » » 12.50% 20-11-1990/96	99.475
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,525
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	98,525
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,425
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,325
» » » 12.50% 20- 1-1992/98	98.325
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	97,200
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	102.050
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,700
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100 —
» » » » 1-11-1987/92	99,825
» » » » 1-12-1987/92	100,025
» » » » 1- 1-1988/93	99,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,850
» » » »	1- 3-1988/93	99,825
» » » »	1- 4-1988/93	99,775
» » » »	1- 5-1988/93	100 —
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	100,075
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,900
» » » »	1- 9-1988/93	99,950
» » » »	18- 9-1986/93	99,500
» » » »	1-10-1988/93	100 —
» » » »	20-10-1986/93	99,150
» » » »	1-11-1988/93	100 —
» » » »	18-11-1987/93	99,875
» » » »	19-12-1986/93	100,050
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100 —
» » » »	1- 3-1989/94	99,950
» » » »	15- 3-1989/94	99,600
» » » »	1- 4-1989/94	99,850
» » » »	1- 9-1989/94	99,625
» » » »	1-10-1987/94	99,550
» » » »	1-11-1989/94	99,600
» » » »	1- 1-1990/95	99,725
» » » »	1- 2-1985/95	99,900
» » » »	1- 3-1985/95	98,375
» » » »	1- 3-1990/95	99 —
» » » »	1- 4-1985/95	98,300
» » » »	1- 5-1985/95	98,250
» » » »	1- 5-1990/95	98,900
» » » »	1- 6-1985/95	98,850
» » » »	1- 7-1985/95	99,300
» » » »	1- 7-1990/95	99,050
» » » »	1- 8-1985/95	98,825
» » » »	1- 9-1985/95	98,700
» » » »	1- 9-1990/95	99 —
» » » »	1-10-1985/95	98,425
» » » »	1-10-1990/95	98,900
» » » »	1-11-1985/95	98,400
» » » »	1-11-1990/95	98,900
» » » »	1-12-1985/95	98,600
» » » »	1-12-1990/95	99,400
» » » »	1- 1-1986/96	98,225
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,225
» » » »	1- 1-1991/96	99,300
» » » »	1- 2-1986/96	98,850
» » » »	1- 2-1991/96	99,200
» » » »	1- 3-1986/96	98,900
» » » »	1- 4-1986/96	98,675
» » » »	1- 5-1986/96	99,350
» » » »	1- 6-1986/96	99,550
» » » »	1- 7-1986/96	99,450
» » » »	1- 8-1986/96	98,800
» » » »	1- 9-1986/96	98,325
» » » »	1-10-1986/96	98 —
» » » »	1-11-1986/96	98,100
» » » »	1-12-1986/96	98,175
» » » »	1- 1-1987/97	98 —
» » » »	1- 2-1987/97	97,900
» » » »	18- 2-1987/97	98 —
» » » »	1- 3-1987/97	98,200
» » » »	1- 4-1987/97	97,875
» » » »	1- 5-1987/97	98,275
» » » »	1- 6-1987/97	99,700
» » » »	1- 7-1987/97	99,025
» » » »	1- 8-1987/97	99,125
» » » »	1- 9-1987/97	98,625
» » » »	1- 3-1991/98	98,275
» » » »	1- 4-1991/98	97,300
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	97,775
» » » »	1- 6-1991/98	98,150
» » » »	1- 7-1991/98	98,075
» » » »	1- 8-1991/98	98,100
» » » »	1- 9-1991/98	97,975
» » » »	1-10-1991/98	97,525
» » » »	1-11-1991/98	97,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	99,650
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,725
» » »	12,50%	1-10-1992	99,675
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,775
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,675
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,675
» » »	12,50%	1-10-1993	99,700
» » »	12,50%	1-11-1993	99,725
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,825
» » »	12,50%	17-11-1993	99,800
» » »	12,50%	1-12-1993	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,825
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,275
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,575
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,850
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	98,675
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	97,075
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,500
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,675
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,825
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,325
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,675
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,900
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,175
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,825
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,775
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,650
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,725
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,550

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,875
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,125
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,725
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,650
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,150
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,550
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,100
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,050
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,775
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M09062

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.6263 XV J del 15 aprile 1992 il manufatto esplosivo denominato «Testa di telemisura CHMD» appartenente al missile Aster che la società BPD Difesa e spazio intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6264 XV J del 15 aprile 1992 il manufatto esplosivo denominato «Cordone detonante FLSC» nelle sue due configurazioni:

Cordone detonante FLSC - tipo 1;

Cordone detonante FLSC - tipo 2,

che la società BPD Difesa e spazio intende importare dalla ditta Pyrospace di Le Murean (Francia) è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, classificazione internazionale ONU n. 0290-1.1.D.

92A2792

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.8366 XV J (2) del 5 maggio 1992 gli artifici pirotecnici denominati:

Superstern-Rakete (denominazione attribuita dall'importatore Super razzo Stelle);

Blitzknall-Rakete Klein (denominazione attribuita dall'importatore Razzo c/colpo lampo picc.);

Turbo-Salut-Rakete (denominazione attribuita dall'importatore Razzo turbo Salut);

Blitzknall-Rakete, Mittel (denominazione attribuita dall'importatore Razzo c/colpo lampo med.);

Blitzknall-Rakete · (denominazione attribuita dall'importatore Razzo c/colpo lampo):

Silber-Blinkrakete (denominazione attribuita dall'importatore Razzo Blink d'argento),

fabbricati dalla ditta Weco-Pyrotechnische Fabrik Gmbh. D-5208 Eitorf (Germania) sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A2791

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 7 febbraio 1992 recante: «Approvazione di etichette relative ai presidi sanitari a base delle sostanze attive amitraz, clorotalonil e linuron». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1992).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, alla pag. 19 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nell'etichetta relativa al presidio sanitario Diserbas, dove è riportata la data di registrazione del Ministero della sanità, in luogo di: «15-11/*1980*», si legga: «15/11/*1989*».

92A2808

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 330.000
- semestrale ..... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 60.000
- semestrale ..... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 185.000
- semestrale ..... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 60.000
- semestrale ..... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 185.000
- semestrale ..... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 635.000
- semestrale ..... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. *L'invio dei* fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 8 0 9 2 *

L. 1.200